



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 01

Si comunica a:

Avv. PAOLA SORAGNI
V. D. MI. N. 22
42121 R. N. EMILIA
RE

Avv.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice strada)

Giudice: **TANZI SILVIA**

Depositata Sentenza Numero: **40/2023**

in data : **08/02/2023**

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:
PAOLA SORAGNI

Convenuto Principale

COMUNE REGGIO EMILIA - POLIZIA LOCALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Reggio nell'Emilia 08/02/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Caruso Valentina
IL CANCELLIERE

L'Ente impositore si costituiva si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18/01/2023 le parti si riportavano ai rispettivi atti. Il Giudice di Pace, esaminata la documentazione agli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza, nelle forme di legge, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La condotta contestata al ricorrente consiste nel non aver indossato la mascherina prescritta per la protezione delle vie respiratorie, come previsto dall'ordinanza sindacale n. 27398 del 29/01/2021.

In punto all'eccezione di mancata o insufficiente pubblicità dell'ordinanza sindacale con conseguente mancato accesso all'atto, l'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia dal 1/2/2021 – 30/04/2021, come si evince dal certificato di pubblicazione. La doglianza non risulta fondata.

Al contrario va accolta l'eccezione del ricorrente in punto alla nullità del verbale da cui discende l'ordinanza ingiunzione. Il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1632 risulta redatto alle ore 15.45 del 5/3/2021 negli Uffici del Comando di Polizia Locale di Reggio Emilia e si riferisce a fatti accertati in data 4/3/2021 alle ore 19.30 in via Mazzini e la violazione non è stata immediatamente contestata al ricorrente. La motivazione riportata a giustificazione della mancata contestazione immediata consiste, genericamente, nell'aver voluto "evitare conflittualità con i trasgressori", tuttavia, dalla descrizione dell'illecito, nulla si evince se non che il ricorrente si trovava in via Mazzini senza ottemperare all'obbligo di utilizzare la mascherina di protezione e non è dato comprendere in quali circostanze.

Va osservato che l'ordinanza sindacale 27398/2021 richiama sia il Decreto del

Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che il D.L. 125 del 7/10/2020 i quali fanno riferimento, quanto al primo, all'obbligo dell'uso delle mascherine "nei locali aperti al pubblico ed anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro" , e, quanto al second , all'obbligo di avere " con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per la caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida previste per attività economiche, produttive, amministrative e sociali"

Nonostante i precisi richiami alla predetta disciplina normativa – che, sostanzialmente limitava l'obbligo di utilizzo di mascherina all'aperto qualora si venissero a creare pericoli di assembramento - dall'accertamento non emergono in alcun modo le circostanze di fatto (non essendo indicato né se il ricorrente sia risultato positivo al Covid, né se vi fosse assembramento o, quanto meno, la presenza di altre persone non conviventi, né se sia stata mantenuta adeguata distanza interpersonale).

Pertanto, considerato che il verbale – peraltro, come detto, non contestato nell'immediatezza – indica unicamente il mero dato oggettivo del mancato utilizzo di protezione alle vie respiratorie, senza alcun riferimento alla realtà fattuale che costituisce il presupposto della violazione, il ricorso va accolto in quanto l'atto va annullato per carenza degli elementi essenziali. Di conseguenza va annullata l'ordinanza originata dal medesimo.

La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese tra le



parti.

P.O.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visto il ricorso proposto da
residente in

rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce al ricorso, dall'avv. Paola Soragni ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Reggio Emilia, Viale dei Mille n. 22, avverso ordinanza ingiunzione del Comune di Reggio Emilia, notificata in data 12/04/2022 relativa a verbale 1632 del 5/3/2021

- Accoglie il ricorso
- Annulla il verbale opposto
- Spese compensate.

Reggio Emilia, 18/01/2023

II GIUDICE DI PACE

AVV. SILVIA TANZI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE DEPOSITATO IL
- 8 FEB. 2023
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Caruso Valentina